



Civile.it

Praticanti gratis: lo stato dei lavori parlamentari della legge sulle liberalizzazioni

di Spataro

Il nemico e' il lavoro gratuito ? Secondo me il nemico e' nel garantire il lavoro per un intero mese. Negli USA e' normale pagare di piu' qualcuno che vale, per evitare che vada ad altri. Perche' non dovrebbe essere cosi' anche da noi ? Ecco una proposta.

del 2012-03-09 su Civile.it, oggi e' il 20.04.2024

Sport italiano quello di liberalizzare continuamente. Sembra il sistema indiano delle caste: vietato, ma resiste nella volonta' degli individui.

Si parla sempre piu' di mazzette, ma non coinvolgono solo quelli che le prendono, ma anche i familiari e prestanomi ai quali vengono date. Insomma: attorno ai delinquenti c'e' un ampio sostegno di interessati che a loro volta hanno amici che non li criticano e non li isolano.

Torniamo a noi.

Sui media c'e' una montagna di errori e confusioni tra liberalizzazioni e semplificazioni, che sono due testi diversi.

Le liberalizzazioni sono previste nel testo del disegno di legge S. 3110. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'" (approvato dal Senato) (5025)

Ecco il testo del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 pubblicato in G.U:

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le **tariffe** delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di **liquidazione** da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e **consumatori** o **microimprese** da' luogo alla **nullita'** della **clausola** relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per

le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del **compenso** del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a **diciotto** mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Questo benedetto comma 6 cosa abroga ? il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 art 3 comma 5 lettera c:

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. **Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto.** Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

che, in poche parole, prevedeva l'equo compenso già previsto dal codice deontologico.

Prevedeva, perché l'ultimo testo disponibile conferma che è rimasta l'abrogazione dell'equo compenso dal testo di legge 14 settembre 2011, n. 148 vigente per pochi mesi.

Quindi si torna al regime precedente. Per i praticanti avvocati significa avere ancora il codice deontologico.

Pero' era un segnale: i giovani vanno pagati, magari meno, ma vanno pagati.

Forse meglio come mi dicono in America: ti pago ogni settimana. Se non vai bene, via, ma perdi una settimana al massimo ed il titolare non è vincolato a tenere qualcuno con il quale non lavora bene.

Non si tratta di avere uno stipendio garantito, termine che per un praticante dovrebbe costituire una follia. "stipendio" ?

Avere dei contratti di lavoro, pardon, tirocinio, che durano una settimana, sia per il titolare che per il praticante, faciliterebbe sì il percorso per i migliori che verrebbero pagati meglio per non perderli. Spontaneamente.

Così è tutto ingessato in mille cautele, garanzie, opportunità, ma alla fin fine, sei solo bloccato con qualcuno che non ti stima e fai fatica ad andare da qualsiasi altra parte.

Inutile prendersela con gli studenti. È evidente che ci sono anche troppi maestri che non insegnano. La circolazione di lavoro favorirebbe veramente i migliori (tirocinanti e titolari). Così i peggiori maestri possono tenere per mesi qualcuno. Pensate di

avere un controllo della fiducia del rapporto di lavoro 4 volte al mese invece che 4 volte in 4 mesi.

Ci guadagnano tutti. E ci sveglieremmo in tanti.

Non e' piu' solo questione di soldi. E' questione di saper imparare e sapere insegnare. Bisogna permettere ai migliori di incontrare gli altri migliori, senza essere vincolati per mesi con i peggiori.

E' il tempo il nemico del praticante. Ma anche del titolare.

I soldi seguono. Se sei bravo, chi ti molla sapendo che puoi provare fino a 4 titolari diversi ogni mese !

- Spataro

Hai letto: Praticanti gratis: lo stato dei lavori parlamentari della legge sulle liberalizzazioni

Approfondimenti: [Praticanti](#) > [Riforme](#) > [Avvocati](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)